



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 - Roma

C.F. 96411220583

Mail: segreteria nazionale@sinafi.org

PEC: segreteria nazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3292605371

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali - Sezione Relazioni Sindacali

RM0010218p@pec.gdf.it

ROMA

OGGETTO: Tutela del personale del Corpo impiegato nelle attività operative previste dell'art. 18, comma 1, D.L. n. 36/2022.

Giungono a questa Organizzazione Sindacale alcune perplessità, ma anche circostanziate preoccupazioni, inerenti a numerose segnalazioni ricevute da personale operante, relative alle procedure da seguire in occasione della verbalizzazione conseguenti al rifiuto dei pagamenti a mezzo POS.

Come è noto, dallo scorso 30 giugno, infatti, sono entrate in vigore le nuove norme che prevedono sanzioni per commercianti, artigiani e professionisti i quali non consentano ai propri clienti di pagare con carte di credito o debito tramite POS.

Omettendo, per brevità, di ripercorrere il complesso iter legislativo che, dopo diverso tempo e vari dibattiti, ha portato a questa riforma, corre qui l'obbligo di evidenziare la nostra condivisione dei dubbi interpretativi e sostanzialmente "operativi" manifestati – con molta discrezione e senso di responsabilità - dal personale operante, il quale ha, anche in questa occasione, dimostrato, non solo di essere coscienzioso e professionalmente qualificato, ma anche di possedere un grande senso di responsabilità circa il buon andamento dell'operato dell'Amministrazione. In altre parole, partendo dal dato normativo che, in concreto, rimette "alla discrezione del consumatore" (che si veda negare, dopo averlo chiesto espressamente, il pagamento a mezzo POS) presentare l'esposto per l'accertamento e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative prescritte, ci si chiede se i militari operanti, laddove fosse richiesto l'intervento e sussistessero i presupposti, debbano indicare, nel processo verbale da essi redatto, anche i nominativi (e quindi i dati personali) del cliente segnalante.

Esistono forti dubbi, infatti, in merito alla modulistica meritoriamente predisposta da alcuni Comandi territoriali, laddove è previsto che nel verbale di contestazione *si debbano indicare espressamente le generalità dell'utente che ha presentato l'esposto, non tenendo conto, in tal*

modo, di questioni involventi profili di tutela della privacy (principio di “minimizzazione del dato”), poiché, laddove non fossero predisposti “separati moduli” (uno per il trasgressore e uno per il consumatore segnalante), gli stessi militari, nell’adempimento del loro dovere, potrebbero, in teoria, essere a loro volta involontariamente trasgressori delle prescrizioni dettate dalla normativa a tutela dei dati personali.

Nel “silenzio” della legge su questo aspetto, l’esposta questione, non certo di poco conto poiché rientra nella tutela del personale, con le opportune e auspicabili chiarificazioni, potrebbe essere risolta, avuto anche riguardo al fatto che, comunque, l’esercente, qualora lo volesse, avrebbe sempre a disposizione - *ex post*, quindi, non “per mezzo dei militari operanti” - i comuni mezzi di ostensione degli atti (accesso defensionale).

Certi di un tempestivo intervento chiarificatore si porgono Cordiali saluti.

Roma 09 dicembre 22

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

